



COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO

Provincia di Cosenza

Via Barnaba Abenante , 35 87064

Sede Corigliano 0983 891511 - Sede Rossano 0983 5291

SETTORE 10 URBANISTICA E COMMERCIO

SUAP-COMMERCIO-

TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO

(Legge regionale 29 novembre 2019, n. 48)

Condizioni e i requisiti per l'esercizio delle attività mortuarie e funebri

Descrizione del procedimento e ambito di applicazione:

L'attività funebre costituisce attività imprenditoriale e comprende e assicura l'esercizio in forma congiunta dei seguenti servizi:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti al decesso e all'organizzazione delle onoranze funebri;
- b) vendita di casse e di altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) preparazione del defunto, sua vestizione e confezionamento del feretro;
- d) trasferimento durante il periodo di osservazione e di trasporto funebre;
- e) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
- f) eventuale gestione di case funerarie.

Per lo svolgimento dell'attività funebre è necessaria la presentazione al Comune in cui ha sede commerciale l'impresa, di una **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**, con efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e secondo i requisiti stabiliti dalla l.r.n.48/2019, **circa i quali è necessario allegare dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445** (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Il procacciamento di affari rivolto all'acquisizione e all'esecuzione di servizi funebri e delle attività connesse e complementari, anche ad opera di persone solo indirettamente riconducibili a soggetti autorizzati all'esercizio di tale attività, è vietato e perseguibile.

L'attività funebre rientra tra le prestazioni di servizio disciplinate dall'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse e di articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale sono svolti solo nelle sedi di imprese funebri certificate o, eccezionalmente e su richiesta degli interessati, presso l'abitazione del defunto e dell'avente titolo, purché non all'interno di strutture sanitarie e socio-assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali, crematori e di cimiteri.

Al fine di tutelare l'utenza, l'attività funebre è incompatibile con:

- a) la gestione del servizio cimiteriale;
- b) la gestione del servizio obitoriale;
- c) la gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio-assistenziali, di ricovero e cura e assimilate, sia pubbliche e sia private;



COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO

Provincia di Cosenza

Via Barnaba Abenante , 35 87064

Sede Corigliano 0983 891511 - Sede Rossano 0983 5291

SETTORE 10 URBANISTICA E COMMERCIO
SUAP-COMMERCIO-

d) il servizio privato di ambulanza in entità pubblica di emergenza sanitaria (Servizio emergenze 118), il servizio pubblico del trasporto sangue e organi.

Il Comune verifica annualmente la persistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti per lo svolgimento l'esercizio dell'attività funebre.

Impresa funebre

I servizi funebri sono attività imprenditoriali e sono erogati secondo principi di concorrenza nel mercato e con modalità che difendono l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto.

I servizi funebri sono erogati da soggetti che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dalla l.r. n.48/2019, nonché di risorse umane, strumentali e finanziarie idonee e adeguate, sono titolari dell'apposita certificazione comunale rilasciata dal comune previa istruttoria in ordine al possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della presente legge.

Ogni impresa funebre è libera nella determinazione dei propri listini dei prezzi delle forniture e dei servizi.

Le imprese funebri non possono esercitare attività private in mercati paralleli, quali quelli relativi all'ambito cimiteriale e al trasporto sanitario come servizio pubblico di emergenza sanitaria data in convenzione, al trasporto di organi, sangue e pazienti dializzati e sono obbligate alla separazione societaria. La separazione societaria è intesa come svolgimento distinto, con società o con soggetto, dotati di separata personalità giuridica, di organizzazione distinta e adeguata di mezzi e risorse, diverse da quelle riconducibili a soggetti che svolgono attività funebre.

Alle imprese funebri è vietata la prestazione dei servizi in ambito necroscopico, intendendo per tali la gestione di servizi mortuari di strutture sanitarie pubbliche e assimilabili e di obitori. Le gestioni delle attività svolte da esercenti l'attività funebre in contrasto con quanto previsto dalla presente legge cessano dalla data di entrata in vigore della legge.

Requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati:

La dichiarazione da allegare alla SCIA ai sensi dell'articolo 6, comma 2, L.r. 48/2019 contiene l'autocertificazione del possesso dei seguenti requisiti:

a) una sede idonea e adeguata per la trattazione degli affari, comprendente un **ufficio** e una **sala di esposizione** per gli articoli funebri, diversi dalle altre attività svolte con la stessa Partita Iva. Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attività funebre, **è esposto il prezziario** di tutte le forniture e prestazioni rese, con la precisazione che il corrispettivo relativo alla parte del servizio funebre di competenza dell'impresa è attualmente esente da IVA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1, n. 27, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), e lo stesso è esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre;

b) un qualsiasi **mezzo funebre**, con relativa idoneità sanitaria, di proprietà o tramite leasing, adibito al trasporto di salme e di cadaveri e **un'apposita autorimessa, avente requisiti di idoneità** secondo la normativa nazionale vigente verificati dalle ASP. Tali autorimesse dispongono di adeguate dotazioni per



COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO

Provincia di Cosenza

Via Barnaba Abenante , 35 87064

Sede Corigliano 0983 891511 - Sede Rossano 0983 5291

SETTORE 10 URBANISTICA E COMMERCIO

SUAP-COMMERCIO-

la sanificazione del vano di carico del mezzo funebre. Il lavaggio della carrozzeria esterna e dell'abitacolo può essere effettuato all'esterno dell'impresa presso autolavaggi autorizzati;

c) **un responsabile**, abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, assunto secondo la normativa statale vigente in materia, che può coincidere con il titolare o legale rappresentante della stessa.

I requisiti di cui al comma 1 lettere a), b), e c) possono essere ottenuti ricorrendo ad accordi con altre imprese funebri certificate, associazione temporanea di impresa o contratti di rete.

Il titolare, il socio o responsabile possono svolgere anche le mansioni di necroforo.

Le figure professionali del personale dell'impresa funebre sono:

a) **responsabile abilitato al disbrigo delle pratiche amministrative**, addetto alla trattazione degli affari;

b) **necroforo**, col ruolo di svolgere la preparazione del defunto, la sua sistemazione nel feretro, la sigillatura, oltre la movimentazione dei feretri e l'organizzazione della cerimonia.

L'utilizzo da parte della stessa impresa di altre eventuali sedi per la trattazione degli affari, ubicate nel Comune dove si trova la sede principale o in Comuni diversi da quello ove è stata presentata la SCIA, **non comporta il rilascio di ulteriori certificazioni all'esercizio dell'attività funebre**. Le **eventuali autorizzazioni in materia edilizia o commerciale, necessarie per l'utilizzo di dette sedi, sono rilasciate previa dimostrazione del possesso della certificazione all'esercizio dell'attività funebre** rilasciata dal Comune ove ha sede principale l'impresa. **Tali sedi dispongono di un addetto alla trattazione degli affari, in persona diversa da quella utilizzata per la sede principale o altre sedi, che sia in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività, il cui nominativo va comunicato al Comune competente.**

Si rammenta inoltre che le **imprese funebri esistenti prima della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria(BURC) della l.r. n.48/2019 hanno 12 mesi di tempo dalla sua entrata in vigore per adeguarsi alle disposizioni del presente testo, ripresentando una SCIA, per variazioni Agenzia di affari**, presente sul portale Calabria Suap, con cui autocertificano il possesso dei requisiti richiesti dalla legge. I Comuni verificano quanto autocertificato. Gli esercenti l'attività funebre autocertificano annualmente la perduranza dei requisiti di cui al presente articolo. (Requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati)

A decorrere dalla data di entrata in vigore della l.r.48/2019, i corsi abilitanti la professione sono d'obbligo per le imprese presenti sul territorio della Regione.

I responsabili di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), l.r.n.48/2018, con comprovata esperienza lavorativa, superiore a cinque anni, effettuano metà delle ore stabilite dalla Giunta regionale per ogni figura professionale ricoperta; coloro con meno di cinque anni di esperienza lavorativa certificata seguono l'orario pieno delle ore stabilite. **In attesa dei regolamenti di attuazione sulla formazione professionale, che indicano le ore e le materie trattate, le imprese funebri possono continuare a svolgere l'attività funebre provvedendo ad avviare i responsabili allo specifico corso professionale**



COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO

Provincia di Cosenza

Via Barnaba Abenante , 35 87064

Sede Corigliano 0983 891511 - Sede Rossano 0983 5291

SETTORE 10 URBANISTICA E COMMERCIO

SUAP-COMMERCIO-

subito dopo la pubblicazione dei regolamenti inerenti alla formazione ed entro un anno dalla loro pubblicazione.

L'attività funebre, in qualsiasi forma esercitata, è **preclusa alle persone dichiarate fallite o incorse in alcuno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267** (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi abbia riportato:

a) *condanna definitiva per uno dei reati di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;*

b) *condanna definitiva per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni;*

c) *condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;*

d) *condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte ovvero dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;*

e) *sottoposizione alle misure previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);*

f) *contravvenzioni accertate e definitive per violazioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo);*

g) *contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro non conciliabili in via amministrativa.*

4. Le condizioni ostantive di cui al comma 3 si applicano al titolare, al legale rappresentante, ai prestatori d'opera nonché a tutto il personale.

Riferimenti normativi:

Legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 - Art115 T.U.L.P.S. N. 773/31

Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria apicale:

SETTORE 10 URBANISTICA E COMMERCIO SERVIZIO SUAP- COMMERCIO

Indirizzo: Via B. Abenante - sede area Urbana di Corigliano;

Posta elettronica certificata : Suap.corigliano_rossano@pec.calabriasuap.it

Contatti telefonici: 0983/8915164- 09838915160

PROCEDIMENTO



COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO

Provincia di Cosenza

Via Barnaba Abenante , 35 87064

Sede Corigliano 0983 891511 - Sede Rossano 0983 5291

SETTORE 10 URBANISTICA E COMMERCIO

SUAP-COMMERCIO-

Tipo di procedimento

SCIA: Apertura attività/impresa Funebre

Servizio Competente: S.U.A.P.

Responsabile del servizio D.ssa Lara Felicetti

Responsabilità specifica servizio Commercio: d.ssa Giuseppina Pittore

Responsabilità specifica Suap – Edilizia: dott. Antonio Novello

Collaboratori: Antonella Esposito, Immacolata Cofone, Cutrì Silvana, Franca Caputo.

Avvio Procedimento: presentazione della SCIA **Mod. E 40.01** sul portale Calabria SUAP di questo Ente.

- Atti e Documenti da allegare alla SCIA di apertura/trasferimento di sede Agenzia d'affari (mod E 40.01):

Gli **allegati** sono quelli **indicati** nel modello SCIA **Mod. E 40.01** occorre inoltre compilare

-il **Mod. E40.02** nel quale si autocertifica il possesso di tutti i requisiti per l'esercizio dell'attività e allegare inoltre:

-Pianta planimetrica dei locali, di norma in scala 1:100, con stralcio di zona, firmata da un tecnico abilitato nella quale dovranno essere evidenti l'indicazione della via e del numero civico sede dell'attività, la superficie dell'area di vendita, i servizi ed eventuali spazi espositivi;

-Asseverazione di un tecnico abilitato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, che attesti il rispetto dei requisiti edilizi-urbanistici, con riferimento al certificato di agibilità ed alla destinazione d'uso dei locali, firmata dal tecnico e dal committente;

- Ricevuta di pagamento diritti da pagare al SUAP di Euro 100,00 mediante conto corrente n. 12574893, intestato al Comune di Corigliano-Rossano oppure IBAN servizio tesoreria comunale UBI BANCA S.P.A. IT10T031110574000000000984

Modulistica:

- Modulo: Modulo **E40.01** Mod.COM_40 SCIA Agenzia d'affari pubblicato sul sito della regione Calabria -<http://www.calabriasuap.it/sportello-unico/normativa/modulistica> n relazione



COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO

Provincia di Cosenza

Via Barnaba Abenante , 35 87064

Sede Corigliano 0983 891511 - Sede Rossano 0983 5291

SETTORE 10 URBANISTICA E COMMERCIO

SUAP-COMMERCIO-

alle previsioni della Legge Regionale n. 48 del 29 novembre 2019 " oltre alla documentazione prevista l'impresa deve compilare anche il **Mod. E40.02** nel quale si autocertifica il possesso di tutti i requisiti per l'esercizio dell'attività.

Info sull'iter del procedimento:

- Presentazione SCIA tramite sistema informatico - portale Suap Calabria - con allegata autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
- Verifica formale della documentazione allegata;
- Verifica/Acceramento dei requisiti soggettivi – morali e professionali (sulla persona) e oggettivi – (sui locali compresa idoneità igienico sanitaria – libretto circolazione mezzo trasporto);
- Rilascio certificazione attestante il possesso dei requisiti;
- La certificazione rilasciata ha validità annuale ed è validata ripresentando, presso il Comune dove si esercita l'attività suddetta, un'autocertificazione che attesti la continuità e la persistenza, per l'anno in corso, dei requisiti previsti all'articolo 8. In caso di variazioni strutturali o logistiche è necessaria la presentazione di una nuova SCIA;
- La mancata acquisizione o presentazione della certificazione equivale a carenza dei requisiti e comporta l'immediata cessazione dell'attività.

Endoprocedimenti:

- Ufficio tecnico- servizio Edilizia Privata;
- ASP – dipartimento di prevenzione SISP;
- Polizia Municipale;
- Verifica requisiti iscrizione albo imprese artigiane (EP 2143) se trattasi di impresa artigiana.

Termine del procedimento: 60gg.

Strumenti di autotutela:

-Ricorso giurisdizionale al TAR Regione Calabria-entro 60 giorni dalla data di notifica finale o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notifica del provvedimento finale.

Potere Sostitutivo: Dirigente del servizio SUAP.